



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2013 N. 117

ATTI ASSEMBLEARI

IX LEGISLATURA

**ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA
ANTIMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 2013, N. 117**

PRESIEDE IL PRESIDENTE VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri Segretari Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell'Assemblea legislativa dott.ssa Paola Santoncini

Alle ore 11,55, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la seduta dell'Assemblea legislativa.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno, su decisione dell'Assemblea, che reca:

- ♦ **MOZIONE N. 479** del consigliere Binci "**Verifica di assoggettabilità a VIA degli impianti a biogas, biomasse, eolico - Applicabilità del comma 1 bis, art. 3, l.r. n. 3/2012**".

O M I S S I S

Conclusa la discussione, il Presidente **pone in votazione la mozione con il relativo emendamento** a firma dei consiglieri Bellabarba, Ricci, Ortenzi, Giancarli, Badiali, Sciapichetti, Perazzoli, Busilacchi, dopo aver dato la parola, per dichiarazione di voto, al consigliere Marangoni. **L'Assemblea legislativa approva la mozione n. 479, emendata**, nel testo che segue:



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2013 N. 117

“ L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,**PRESO ATTO che**

in data 26 marzo 2012 l'Assemblea legislativa delle Marche ha approvato la legge regionale n. 3/2012 che, con successiva l.r. 30/2012, è stata modificata prevedendo con l'art. 2 di inserire il comma 1 bis e 1 ter all'art. 3 della l.r. 26 marzo 2012, n. 3;

VISTO che

il testo di modifica relativo al comma 1 bis, recita testualmente *“i progetti di cui agli allegati B1 e B2 che prevedono soglie dimensionali al di sotto di quelle indicate dai medesimi allegati, sono sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA qualora producano impatti significativi e negativi sull'ambiente, da valutarsi sulla base dei criteri di cui all'allegato C. La Giunta regionale determina le modalità di attuazione ed applicazione della presente disposizione”*;

ad oggi la Giunta regionale non ha ancora adottato le modalità di attuazione in applicazione delle valutazioni previste dalla l.r. 30/2012;

con nota del 25 febbraio 2013 - ID 5820878 - il responsabile della P.F. Valutazioni ed autorizzazioni ambientali ha richiesto un parere alla P.F. “Legislativo e Attività istituzionali”;

con nota dell'11 marzo 2013 - ID 5853952 -, detta P.F. rilevava quanto segue: *“La disposizione introdotta dalla legge regionale n. 30/2012, con l'inserimento del comma 1 bis all'art. 3 della legge regionale n. 3/2012, amplia le categorie dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA peraltro non individua in maniera diretta i progetti assoggettabili, ma si limita a rimandare espressamente ad un atto di Giunta regionale le modalità di attuazione, si noti, “di applicazione” della medesima disposizione, pur rinviando già per la valutazione degli impatti sull'ambiente che ne giustificano l'assoggettabilità ai criteri di cui all'Allegato C. La formulazione del comma 1 bis dell'art. 3 della legge regionale n. 3/2012 sembra, quindi, essere tale da condizionare espressamente l'applicabilità all'avvenuta adozione dell'atto di Giunta che ne determini le relative modalità di attuazione e applicazione. D'altronde la norma non stabilisce alcun termine, entro cui la Giunta deve adottare la determinazione prevista, nè prevede alcuna misura sostitutiva in sua mancanza. Appare dunque evidente che l'atto di Giunta sia necessario ai fini dell'attuazione e dell'applicazione delle norme in esame, la quale non ha natura autoapplicativa e, tra l'altro non fa discendere conseguenze specifiche dalla mancata adozione dell'atto medesimo. In ogni caso la pendenza del giudizio di costituzionalità sull'art. 3, nell'ambito del quale si inserisce il comma 1 bis, suggerisce di attendere la pronuncia della Corte Costituzionale prima di assumere una qualunque determinazione riguardo l'applicazione della suddetta disposizione”*;



ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2013 N. 117

CONSIDERATO che

questo parere di fatto annullerebbe gli effetti introdotti con la modifica della l.r. 30/2012, rendendola inapplicabile fino alla stesura dei criteri da parte della Giunta regionale per il quale si suggerisce addirittura di attendere la pronuncia della Corte Costituzionale prima di assumere una qualunque determinazione riguardo l'applicazione della suddetta disposizione;

un parere, ancorché autorevole del Servizio Attività Normativa e Legale della Regione Marche non può limitare una legge regionale, rendendola inapplicabile;

RITENUTO che

nessun atto "sospensivo" delle autorizzazioni in corso è stato mai prodotto e quindi attualmente, dopo la pubblicizzazione del parere espresso, devono essere rilasciate autorizzazioni sulla base del vecchio quadro normativo l.r. 3/2012 contraddicendo di fatto la l.r. 30/2012, rendendola inefficace;

i Comuni e gli uffici provinciali e regionali responsabili dei procedimenti verrebbero invitati a non applicare nei fatti la l.r. 30/2012, con riferimento al parere suddetto;

RITENUTO altresì che

il parere del Servizio Attività Normativa e Legale rovescia e cancella la volontà espressa nella legge 30/2012 dal Consiglio regionale, non tenendo conto che indipendentemente dal parere della Consulta il Consiglio Regionale nella l.r. 30/2012 ha già di fatto recepito che il criterio di selezione del progetto non può essere solo dimensionale e che è necessario una valutazione che tenga conto dei valori ambientali, della salute dei cittadini e del territorio, inserendoli nell'allegato C in rispetto a quanto previsto nella normativa europea sulla VIA;

qualora una legge, indichi già gli elementi indispensabili per la sua applicazione, l'applicabilità è immediata, nonostante il rimando ad atti successivi, tendenti a fornire i dettagli;

RIBADISCE che la l.r. 30/2012 inserendo il comma 1 bis all'art. 3 della l.r. 3/2012 stabilisce che i progetti che sono sotto le soglie dimensionali, di cui agli allegati B1 e B2, devono essere valutati sulla base dei criteri dell'allegato C e, qualora producano impatti significati e negativi sull'ambiente, devono essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA permettendo a Comuni e Provincia di concorrere alle decisioni;

VALUTATO che il ritardo della Giunta regionale nel determinare le modalità di attuazione e applicazione dell'art. 3, comma 1 bis, non può sospendere l'applicabilità della verifica dei progetti ai sensi dell'allegato C, chiaramente prevista come obbligatoria ed efficace sin dall'approvazione della legge regionale stessa;



CONSIGLIO REGIONALE
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 MAGGIO 2013 N. 117

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a ribadire l'immediata applicabilità della l.r. 30/2012, art. 3, comma 1 bis, che richiede nei procedimenti in corso, la valutazione dei progetti sulla base dei criteri dell'allegato C, sottoponendoli a verifica di assoggettabilità a VIA, qualora producano impatti significativi e negativi sull'ambiente, anche in assenza delle modalità di attuazione;

ad approvare urgentemente la delibera delle modalità di attuazione ed applicazione previste al comma 1 bis, dell'art. 3, della l.r. 3/2012, che si ritengono necessarie".

IL PRESIDENTE

Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli